



Rapporto esplicativo concernente la modifica

dell'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici

(Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEstup-DFI, RS 812.121.11)

Giugno 2022

1 Situazione iniziale

A causa dell'abrogazione del divieto nella legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), la canapa per scopi medici deve essere spostata dall'elenco d dell'allegato 5 (stupefacenti vietati) all'elenco a dell'allegato 2 (sostanze sottoposte a tutte le misure di controllo) dell'OESTup-DFI. Di conseguenza, per l'utilizzo della canapa per scopi medici si applicano le misure ordinarie di controllo, così come avviene per altri stupefacenti usati a fini medici. Queste misure di controllo sono disciplinate dall'ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1) e riguardano in particolare il rilascio di autorizzazioni (requisiti per le domande e i richiedenti), la regolamentazione del commercio internazionale, gli obblighi relativi alle notifiche e alla documentazione, i requisiti per la conservazione e la regolamentazione per l'acquisizione e la dispensazione.

Gli stupefacenti che hanno gli effetti del tipo della canapa e non vengono utilizzati per scopi medici sono soggetti sempre all'articolo 8 capoverso 1 LStup. La canapa rimane nell'elenco d dell'allegato 5 dell'OESTup-DFI se non viene usata per scopi medici.

Il valore limite di concentrazione di THC totale definito all'1 per cento rimane invariato. Resta invariata anche la denominazione «canapa», visto che si tratta della denominazione data dalla CU 61.

Per la resina di canapa (hashish) vi è un allineamento all'estratto di canapa, di modo tale che anche per la resina di canapa valga il valore limite di concentrazione di THC totale dell'1 per cento. In questo modo per tutti i preparati della canapa (estratto, olio, tintura e resina) si applica un criterio unitario per la classificazione come stupefacente.

2 Commento alle singole disposizioni

Art. 4

L'articolo 4 è abrogato per le seguenti ragioni: con la revisione del diritto agricolo sul materiale di moltiplicazione (diritto sulle sementi) del 1° gennaio 2021 e con la conseguente abrogazione del catalogo svizzero delle varietà per la canapa oleaginosa e da fibra nell'ordinanza sulle varietà dell'Ufficio federale dell'agricoltura, nel diritto sulle sementi sono state abrogate tutte le disposizioni per la produzione e la messa in commercio delle sementi e delle piante della canapa. Di conseguenza decade anche il rimando all'allegato 4 dell'ordinanza sul catalogo svizzero delle varietà presente nell'articolo 4. Considerata la situazione attuale non è inoltre più opportuno escludere i semi di canapa dalle disposizioni relative alle sostanze controllate di cui al catalogo comune delle varietà dell'Unione europea, dato che per i semi di canapa nell'elenco d è già stato stabilito un criterio inequivocabile per la classificazione ai sensi della legislazione in materia di stupefacenti: i semi di canapa sono vietati se le relative piante di canapa presentano una concentrazione di THC totale pari almeno all'1,0 per cento. L'ulteriore rimando a un catalogo delle varietà potrebbe entrare in contraddizione con tale criterio. Per questi motivi l'articolo 4 deve essere stralciato.

2.1 Allegato 1 (elenco generale delle sostanze controllate degli elenchi a–d)

Gli adattamenti riguardano l'allegato 2 (elenco a) e l'allegato 5 (elenco d) OESTup-DFI e di conseguenza sarà adeguato di pari passo anche l'elenco generale nell'allegato 1 OESTup-DFI.

2.2 Allegato 2 (elenco a)

Nell'elenco a vengono inseriti la canapa per scopi medici e i preparati a base di canapa per

scopi medici, vale a dire l'estratto di canapa, la resina di canapa, l'olio di canapa e la tintura di canapa. I semi di canapa e le talee di canapa, se destinati alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica, sono anch'essi inclusi nell'elenco a. Anche il principio attivo (-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (dronabinolo) per scopi medici e gli isomeri del tetraidrocannabinolo per scopi medici vengono inseriti nell'elenco a.

Canapa per scopi medici

Questa include le piante di canapa o parti di stesse se sono destinate a fini medici. Gli scopi medici comprendono anche la fabbricazione farmaceutica. Lo spostamento della canapa per scopi medici nell'elenco a consente di applicare le misure ordinarie di controllo, così come avviene per altri stupefacenti usati a fini medici.

Estratto di canapa per scopi medici

Resina di canapa per scopi medici

Olio di canapa per scopi medici

Tintura di canapa per scopi medici

Questi preparati di canapa per scopi medici sono sottoposti alle misure ordinarie di controllo dell'OCStup, così come la canapa per scopi medici.

Semi di canapa destinati alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica

Talee di canapa destinate alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica

Anche i semi e le talee di canapa, se destinati alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica, vengono spostati nell'elenco a. Le piantine rientrano anche tra le talee di canapa.

Dronabinolo per scopi medici

(-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo per scopi medici

Tetraidrocannabinolo (THC) per scopi medici

A seguito dello spostamento della canapa per scopi medici nell'elenco a, anche il principio attivo (-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo (dronabinolo) per scopi medici viene spostato nell'elenco a, a prescindere che sia ottenuto dalla canapa o fabbricato sinteticamente. Poiché non è opportuno applicare un trattamento differente ai vari isomeri del THC, vengono spostati tutti gli isomeri del tetraidrocannabinolo per scopi medici.

2.3 Allegato 5 (elenco d)

Se non utilizzati per scopi medici, gli stupefacenti vietati presenti nell'elenco d continuano a essere sottoposti alle misure di controllo. La canapa e i suoi preparati per scopi medici così come i semi e le talee di canapa destinati alla coltivazione per la fabbricazione farmaceutica vengono cancellati dall'elenco d.

Anche il dronabinolo, il (-)-trans-delta-9-tetraidrocannabinolo e il tetraidrocannabinolo (THC) per scopi medici vengono cancellati dall'elenco d.

3 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni e sulla società

Consultare le spiegazioni sull'ordinanza sul controllo degli stupefacenti e i punti 6.1 e 6.2.1 del messaggio concernente la modifica della legge sugli stupefacenti 20.060, FF 2020 5391.